



Contributo CODIRP

Senato

Commissioni riunite 1^a e 5^a (Affari costituzionali e Bilancio)

Proposta di Legge S. 452 - "conversione in legge del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"

La scrivente Confederazione del personale dirigenziale delle Amministrazioni Statali e Pubbliche - rappresentativa in sede ARAN e di contrattazione CCNL - di cui fanno parte le Organizzazioni Sindacali, FASSID, FEMEPA, FLEPAR e DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf., rappresentanti delle categorie di dirigenti, medici, avvocati e professionisti di vari settori pubblici: Funzioni Centrali, Istruzione, Ricerca, Sanità - focalizza il proprio contributo sul ddl 452 "**conversione in legge del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi**" sui temi della PA, della Sanità pubblica e degli oneri contributivi.

articolo 1 – Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

Art. 1, comma 2, lett. a) e comma 3

Con riferimento al comma 2 lett. a) dell'art. 1 del decreto-legge in conversione, la relazione di accompagnamento del disegno di legge chiarisce «consente di disporre, anche per l'anno 2023, delle risorse per le assunzioni riferite ad anni precedenti che non sono state utilizzate nei tempi previsti. La proroga consente di poter contare sulle disponibilità dei budget già accantonati da leggi precedenti, senza mandarli in economia, ed è più che mai fondamentale per finanziare [...] le assunzioni che successivamente saranno consentite, senza determinare preclusioni per chi vanta situazioni giuridiche rilevanti in riferimento all'assunzione». Il comma 3 del decreto in esame ammette la proroga di graduatorie per le assunzioni da parte, fra gli altri, degli enti pubblici non economici «tenuto conto delle specifiche richieste volte a

fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione ad effettivi fabbisogni nei limiti delle vacanze di organico».

Sostanzialmente, come si legge nella relazione tecnica, la disposizione proroga facoltà assunzionali a tempo indeterminato e relative autorizzazioni ad assumere personale delle Pubbliche amministrazioni a valere sulle cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2020.

La disposizione, quindi, permette di usufruire di possibilità di assunzioni tenendo conto delle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Considerate l'attualità e l'urgenza di colmare le carenze dei fabbisogni per quelle figure professionali che negli anni indicati hanno subito maggiori cessazioni non compensate da nuove assunzioni, **si propone di integrare la disposizione indicando la necessità che le facoltà assunzionali prorogate siano prioritariamente vincolate all'acquisizione delle categorie professionali che hanno subito il maggior numero di cessazioni dal servizio negli anni indicati dalla norma.**

Le recenti esperienze in fase pandemica e le evidenti difficoltà nell'attuazione dei progetti del PNRR stanno dimostrando che il progressivo impoverimento delle competenze professionistiche all'interno delle Pubbliche amministrazioni ne ha compromesso l'efficienza e ora è una delle cause del rischio di ritardi e insuccessi degli obiettivi del PNRR.

E' urgente, quindi, vista la scarsa attrattività che gli inquadramenti contrattuali fino ad ora offerti per queste figure professionali, procedere ad assunzioni strutturali delle competenze professionistiche.

Evidente, infatti, l'interconnessione di questi temi stante la crisi economica, la necessità di un ricambio generazionale che consenta maggiore occupazione e modernizzazione del mondo del lavoro. Al fine di dare continuità e accelerare l'immissione operativa delle nuove energie tecniche, occorre agevolare, più che una staffetta, un vero e proprio accompagnamento intergenerazionale, anche a fini formativi, e favorire una generalizzata flessibilità in uscita, in linea con le disposizioni che introducono possibilità di accesso alla pensione anticipata o incentivi al trattenimento in servizio.

In tal senso alla luce della situazione di criticità del personale dipendente in servizio presso le pubbliche AMMINISTRAZIONI, per agevolare il traghettamento generazionale necessario, proponiamo misure che introducano la proroga del trattenimento in servizio e alla lettera a) del comma 2 dell'art. 1 del disegno di legge n. 452 far seguire:

lett. a) bis - Proroga trattenimento in servizio

“Per il periodo 2023-2025, al fine di assicurare continuità alle attività del settore pubblico e del relativo personale dipendente, sostenere la funzionalità anche in vista delle scadenze del PNRR e contenere le scoperture di organico, il personale inquadrato nelle aree dirigenziali, nella ricerca e nei ruoli professionistici, medici e specialisti, dipendenti delle amministrazioni di cui

all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, hanno facoltà di chiedere la proroga del mantenimento in servizio, anche oltre i limiti di cui all'articolo 24, del decreto legge 5 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e comunque non oltre il settantesimo anno di età.».

Il traghettoamento, diversamente dalla staffetta, permetterebbe di avere un periodo di compresenza del personale con maggiore esperienza con le nuove risorse e il rafforzamento delle **competenze specialistiche di cui la PA ha urgente necessità per affrontare gli impegni del PNRR.**

Tale disposizione consentirebbe di trattenerne in servizio, su base volontaria, anche le figure di dipendenti con competenze specialistiche (già abbondantemente e preoccupantemente carenti), quali ricercatori, professionisti, medici, per fronteggiare, almeno in parte, le attuali e prossime ulteriori carenze di professionalità e organici.

Ad esempio, per quanto riguarda i medici INPS, consentirebbe di affrontare la prima fase di attuazione della riforma della Disabilità con il sostegno delle professionalità specialistiche mediche, distribuite sul territorio nazionale, che possano trasmettere ai giovani colleghi l'esperienza e il know-how fondamentali per affrontare le nuove sfide dottrinarie ed organizzative.

Preme ricordare, infatti, che il decreto-legge n.74 del 21/06/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n.122 del 04/08/2022, ha disposto all'art.45 comma 3 bis il trasferimento all'INPS delle competenze in materia di accertamento delle condizioni di Inabilità e Inidoneità dei Dipendenti Pubblici a partire dal 01/01/2023.

A decorrere dalla medesima data, l'INPS subentra al Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'attività di coordinamento, organizzazione e segreteria delle commissioni mediche di verifica e nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite. Dal 1° gennaio 2023, quindi, saranno effettuati dall'INPS, *“con le modalità di accertamento già in uso per l'assicurazione generale obbligatoria”*, gli accertamenti inerenti:

- La Dispensa dal Servizio per infermità dei Dipendenti Civili dello Stato non idonei, in caso di impossibilità di adibirlo ad altro compito attinente la qualifica, ex art.71 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- **Il Cambio di Mansione e la Dispensa dal Servizio per Inabilità Permanente dei Dipendenti delle Unità Sanitarie Locali ex artt. 16 ([LINK](#)) e 56 c.1 ([LINK](#)) del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;**
- **Le domande di Pensione per “Inabilità, assoluta e permanente, a qualsiasi proficuo lavoro” ex art.13 della Legge 274/1991;**
- **Domande di Pensione per “Assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa” ai sensi art.2 c.12 Legge 335/1995.**

~~Il comma 3 quater dell'art.45 della L. 74/2022 prevede l'emanazione, entro il 31/12/2022, di un decreto del MEF indicante le norme di coordinamento e le modalità attuative delle disposizioni, comprese “le~~

~~modalità di eventuale utilizzo degli immobili in uso alle Ragionerie territoriali dello Stato”.~~

~~Resta pertanto in corso di definizione la Road Map del passaggio di consegne tra CMV del MEF e INPS. Ulteriori chiarimenti saranno inoltre necessari in merito alle tipologie di accertamento non esplicitate dalla Legge 74/2022, con particolare riferimento alle reversibilità ex art.1 c.41 Legge 335/1995 ed agli aggravamenti e reversibilità dei Trattamenti pensionistici di guerra.~~

In riferimento ai cittadini più fragili, si evidenzia che la legge n. 227/2021 rappresenta l'attuazione di una delle riforme presenti nel PNRR (Legge quadro sulla disabilità). Riguardo alle innovazioni introdotte dalla Legge Delega, INPS può rappresentare quell'unico soggetto pubblico con esclusiva competenza medico-legale sulle procedure valutative, quale Ente Nazionale, con diffusione capillare dei suoi CML sul territorio in possesso di un sistema informatizzato collaudato, periferico e centrale, che già gestisce gran parte delle competenze medico-legali in ambito delle diverse Disabilità tutelate da normative oggi frammentate ed obsolete. È indubbio che sarà necessaria una revisione dottrinarica della normativa per addivenire ad un *unicum* identificativo della persona, seppure nelle sue diverse accezioni di abilità conservate e di richieste assistenziali formulate. In tale prospettiva, l'individuazione delle risorse UMANE E DELLE COMPETENZE SPECIALISTICHE NECESSARIE appare fondamentale per elaborare uno schema operativo che risponda alle necessità dei cittadini e, in quest'ambito, non possiamo non rilevare come la carenza delle figure mediche su tutto il territorio nazionale determini difficoltà organizzative diffuse.

Art. 4 (Proroga di termini in materia di salute)

comma 1)

La norma, relativa a forme premiali per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica posto che l'effetto è rappresentato dal mero spostamento delle risorse dalla quota indistinta assegnata alle Regioni (art. 27 D. Lgs. 68/11) alla quota premiale all'interno del fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno.

Vista l'invarianza sulla finanza pubblica, si chiede che il previsto triennio 2020-2023 sia esteso al 2024, in modo da consentire il recupero per gli inadempienti e che siano previsti precisi criteri di equilibrio e distribuzione a tutti i dirigenti medici e sanitari coinvolti.

“.....e per l'anno 2022 (2), in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome”.

Comma 3)



Il Comma 3 stabilisce un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2023, delle disposizioni che consentono alle aziende e agli enti del servizio sanitario nazionale di procedere, in deroga alla normativa vigente in materia di gestione del personale delle pubbliche

amministrazioni e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi – al reclutamento a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, per fronteggiare l'emergenza pandemica.

Tale peculiare possibilità di reclutamento, prevista dall'articolo 2-bis, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, era stata da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2022. Il comma 3 dell'articolo 4 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 2 -bis, comma 3, del decreto-legge 18/2020 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023, nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Le predette disposizioni oggetto di proroga specificano che alcuni incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa), previsti dalla disciplina transitoria in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, possono essere attribuiti - da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - anche a tutti i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale.

Secondo quanto si desume dalla relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame, **la proroga in questione è stata disposta "al fine di far fronte alle carenze di personale registrate su tutto il territorio nazionale, derivanti dalla difficoltà per le aziende e gli enti del SSN di reclutare personale attraverso le ordinarie procedure concorsuali"** che spesso non consentono la copertura **delle 28 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 29 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. 30 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 100 posti per carenza di aspiranti - nonché dell'accentuazione del fenomeno delle dimissioni per cause diverse dai pensionamenti, i cui effetti sono stati resi ancor più evidenti dalla pandemia da Covid-19".**

Si chiede che la disposizione sia estesa a Veterinari ed altri Sanitari specializzandi trattandosi di figure del Servizio Sanitario Nazionale che presentano le medesime criticità evidenziate nella relazione per i Medici.

Del resto, l'identità di finalità è già riconosciuta da precedenti interventi in materie connesse all'emergenza pandemica, a partire dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno la lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID", che correttamente in sede di conversione estendeva a **medici veterinari, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi** la possibilità di conferire incarichi agli specializzandi in un primo momento limitate ai medici.

Art. 8 Proroga di termini in materia di giustizia

commi 8 e 9

La relazione introduttiva al disegno di legge in esame chiarisce: «Le disposizioni di cui al comma 8 contengono la proroga delle disposizioni emergenziali dettate, nell'ambito del processo civile, sul giuramento dei consulenti tecnici d'ufficio, sullo svolgimento delle udienze pubbliche nei procedimenti civili davanti alla Corte di cassazione e sulle deliberazioni collegiali in camera di consiglio della stessa Corte, nonché sul rilascio in forma telematica della formula esecutiva, disposizioni che cessano di applicarsi a partire dal 31 dicembre 2022».

Il decreto-legge in esame proroga i termini fino al 30 giugno 2023 per le udienze e le camere di consiglio e fino al 28 febbraio 2023 per le formule esecutive rilasciate, «fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149». Riteniamo che si debba estendere la possibilità di effettuare udienze da remoto o in trattazione scritta, a prescindere dalla fase emergenziale, anche al rito del lavoro che, secondo l'interpretazione prevalente, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 127 Ter CPC Rifroma Cartabia applicabile al rito civile ordinario. ~~AL RITO DEL LAVORO CHE, SECONDO L'INTERPRETAZIONE PREVALENTE, NON RIENTRA NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 127 TER CPC RIFORMA CARTABIA APPLICABILE AL RITO CIVILE ORDINARIO.~~

Stesso discorso vale per la proroga prevista al comma 9 che rinvia fino al 28 febbraio 2023 l'obbligo di pagamento mediante sistemi telematici dell'anticipazione forfettaria prevista dall'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115.

Art. 9 contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria

Opzione donna ?

Nell'ambito delle proposte per agevolare tutte le forme di flessibilità di uscita, a partire dalle misure in essere che hanno portato a risultati apprezzabili, riguardo all'Art. 56 "Opzione donna" se ne chiede la soppressione con la sostituzione della proroga della disciplina prevista dall'art. 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Roma, 16 GENNAIO 2023

Il Segretario Generale

Tiziana Cignarelli



